



Data 16/09/2021

Protocollo N° 0407062 Class: I.810.02.1 Fasc.

Allegati N° 1 per tot.pag. 4

Oggetto: Procedimenti amministrativi di rinnovo delle concessioni per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche scadute il 31 dicembre 2020. Trasmissione nota del 13 settembre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica.

Ai Comuni del Veneto

c.a. Uffici Commercio

Loro Sedi

Si trasmette, con la presente, la nota ministeriale in oggetto indicata recante chiarimenti interpretativi della disposizione di cui all'articolo 56 bis del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, come convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che, come noto, ha disposto la proroga del termine di conclusione dei procedimenti amministrativi di rinnovo delle concessioni per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche scadute il 31 dicembre 2020.

Si evidenzia, in particolare, che ad avviso del Ministero la proroga del suddetto termine sino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria in atto (ovverosia sino al 31 marzo 2022, salvo diverse disposizioni statali) va intesa anche quale proroga del termine del 30 giugno 2021 originariamente fissato dalla vigente normativa statale¹ ai fini dell'accertamento dei requisiti soggettivi e della regolarità contributiva in capo agli operatori interessati, consentendo loro di poter comprovare il possesso dei requisiti medesimi entro il nuovo termine.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Dott.ssa Luisa Luise

Ufficio Disciplina, Programmazione e Contenzioso
Responsabile dott. Giuseppe Mollica

Trasmissione comuni circolare ministeriale rinnovi

¹ Vedasi le Linee guida ministeriali adottate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 in attuazione dell'articolo 181, comma 4 bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV - Promozione della concorrenza, semplificazioni per le imprese e servizi assicurativi

ALLA REGIONE PIEMONTE
Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e Terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

e, per conoscenza:

AL COORDINAMENTO INTERREGIONALE SUL
COMMERCIO
c.a. Dott. Talarico
pietro.talarico@regione.marche.it

ALLA DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA
SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E
SUL SISTEMA CAMERALE
dgv.dg@pec.mise.gov.it

e, altresì per conoscenza:

ALL'UFFICIO DI GABINETTO

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO

ALLA SEGRETERIA DEL VICE MINISTRO SEN.
PICHETTO FRATIN

AL SEGRETARIATO GENERALE

OGGETTO: Rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in scadenza al 31 dicembre 2020. Richiesta di chiarimenti in merito all'articolo 56-bis, del decreto-legge n. 73/2021, come modificato dalla legge di conversione n. 106/2021

Le Regione Piemonte ha inoltrato alla scrivente Direzione generale una richiesta di chiarimenti in merito ai procedimenti di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, in scadenza al 31 dicembre 2020.

BB/rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055525
massimo.greco@mise.gov.it
www.mise.gov.it

In particolare, considerato quanto disposto dall'articolo 56-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106¹, che ha previsto lo slittamento del termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi di rinnovo entro il termine stabilito dall'articolo 26-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69², la Regione in parola, nel riferire le criticità sorte nell'applicazione della norma sul territorio, in particolar modo nell'ambito del Comune di Torino, chiede se la norma *de qua* possa essere intesa, estensivamente, anche come norma di rimessione in termini, in favore degli operatori, consentendo loro di acquisire i requisiti di legge anche in data successiva al 30 giugno 2021, ossia entro il nuovo termine. Tale eventuale interpretazione garantirebbe, così, l'efficace composizione di situazioni di criticità, consentendo la piena regolarizzazione ed evitando espulsioni di imprese dal mercato.

La Regione, altresì, pone all'attenzione della Scrivente un'ulteriore problematica applicativa conseguente alla disposizione contenuta nel citato articolo 56-bis, che recita *“Entro tale termine possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle Linee guida di cui al primo periodo”*, ossia se nella locuzione *“requisiti soggettivi”* sia da ritenersi compresa, oltre ai requisiti professionali, anche la verifica dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva.

La Regione, infine, considerato quanto previsto dall'articolo 181, comma 4-bis, del già citato decreto-legge n. 34/2020, ossia del requisito *dell'iscrizione ai registri camerali quali ditta attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo*, chiede se l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva con codice ATECO 68.20.02 *“affitto di azienda con concessione di area pubblica per commercio ambulante”* possa essere considerata come tipologia di attività per la quale è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo.

Al riguardo, la scrivente Direzione generale rappresenta quanto segue.

Con riferimento al **primo quesito**, non parrebbero profilarsi motivi ostativi alla percorribilità dell'interpretazione formulata dalla Regione Piemonte, ovvero applicare l'estensione prevista dal citato articolo 56-bis, non solo alla conclusione dei procedimenti amministrativi di rinnovo, ma anche come termine ulteriore di ampliamento, rispetto a quello del 30 giugno 2021 stabilito dalle linee guida ministeriali, per consentire agli operatori commerciali di acquisire tutti i previsti requisiti di legge. Tale interpretazione, peraltro, parrebbe porsi in linea con quanto emerso nel confronto con il Coordinamento interregionale sul commercio, che legge la presente nota per conoscenza, alla luce delle indicazioni fornite per il Suo tramite

¹ In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all'allegato A annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre 2020, entro il termine stabilito dall'articolo 26-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. **Entro tale termine possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle Linee guida di cui al primo periodo.**

² Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.



all'ANCI, nella parte in cui è indicato che la nuova disposizione prevede un differimento dei procedimenti amministrativi e, conseguentemente, del termine per la verifica dei requisiti proscritti e successivo rilascio dei titoli abilitativi rinnovati.

Con riferimento al **secondo quesito**, è la stessa norma di legge a confermare che la estensione dei termini attiene alla conclusione dei procedimenti amministrativi di rinnovo delle concessioni; in tal senso, non parrebbe potersi escludersi la verifica di tutti i requisiti richiesti dalla legge, ivi compresa anche la verifica dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva.

Infine, con riferimento all'**ultimo quesito**, la questione sembrerebbe attenere alle difficoltà più volte segnalate per la reinscrizione al Registro Camerale da parte delle imprese che hanno dato in gestione l'azienda o il ramo d'azienda a terzi. Nei casi, infatti, in cui il cedente abbia cessato l'attività, non risultando, pertanto, la ditta cessata come attiva presso la CCIAA, per poter procedere con la reinscrizione della ditta come attiva nei medesimi registri, le Camere di commercio necessitano di un titolo amministrativo di presupposto (autorizzazione).

Per non entrare in contrasto con quanto stabilito nelle Linee guida ministeriali al secondo periodo del punto 4, ossia che l'iscrizione alla CCIAA come impresa attiva debba avvenire per la tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo, la Regione chiede se l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva possa avvenire con codice ATECO 68.20.02 "*affitto di azienda con concessione di area pubblica per commercio ambulante*".

Al riguardo, la Scrivente Direzione, a seguito di una verifica effettuata presso gli Enti interessati, segnala l'esistenza di apposito servizio camerale, offerto alle imprese e ai professionisti (per il tramite di infocamere), volto ad individuare un quadro d'insieme degli adempimenti necessari per svolgere legittimamente l'attività d'impresa, nell'ambito del quale è possibile ricercare i codici ATECO per avviare la propria attività.

Il servizio è raggiungibile al link: <https://ateco.infocamere.it/ateq20/#!/home>.

Dalla consultazione del database camerale, al codice ATECO 68.20.02, è emersa la seguente indicazione:

AFFITTO DI AZIENDE

Attività iscrivibile al Registro delle Imprese solo se esercitata come attività economica da parte di:

- società
- in forma individuale con un'organizzazione d'impresa
- indipendentemente dalla forma giuridica, se oggetto della locazione è un **posteggio fisso per l'attività di commercio, somministrazione di alimenti e bevande o edicole, su aree pubbliche**.

Nel prendere, quindi, positivamente atto delle analoghe indicazioni fornite dal citato servizio camerale, si partecipa la presente alla Direzione generale per la vigilanza sul sistema camerale.



Questa nota è infine trasmessa a codesta Struttura interregionale sul commercio, per i profili di interesse e coordinamento territoriale, ad integrazione delle interpretazioni già recepite e diffuse dalla medesima in esito al confronto ministeriale, alla luce delle recenti norme di proroga.

IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. Loredana Gulino)